



COMUNE DI GORLA MAGGIORE

UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO

(PROVINCIA DI VARESE)
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 19 - 21050
TEL. 0331.617121 FAX 0331.618186

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS E DEL SERVIZIO ANNESSO DI CUSTODIA DELL’AREA POLIFUNZIONALE SITA IN VIA ROMA, DENOMINATA “CAMPETTI”

L'anno duemilaventiquattro, addì del mese di in Gorla Maggiore.

PREMESSO CHE

- il Comune di Gorla Maggiore è titolare del diritto di proprietà dell’area sportiva polifunzionale (campi tennis) ubicati in via Roma – parte del mappale 903, contraddistinto come da planimetria allegata;
- il bene è adibito al seguente uso: centro sportivo per la pratica del gioco del tennis;
- in data 30.04.2024 si sono formalmente conclusi i lavori di sistemazione e ristrutturazione dell’area;
- con determinazione n. del 23/05/2024 si è approvata la bozza di Convenzione per l’affidamento della gestione dei campi da tennis e il servizio annesso di custodia dell’area polifunzionale denominata “campetti”;
- si intende provvedere, in attuazione all’atto amministrativo autorizzativo, a stipulare il relativo atto di concessione;

TUTTO CIO’ PREMESSO

con la presente scrittura privata:

il Comune di Gorla Maggiore, cod. fiscale n. 00341490126 rappresentata dal Responsabile del Servizio Dott.ssa Nicoletta Paganini, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell’ente in Gorla Maggiore, Piazza Martiri della Libertà n. 19

e

la, cod fiscale
con sede a in via rappresentata
dal nato a
..... il cod. fiscale

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto e scopo della convenzione

1. Con la presente convenzione, il Comune di Gorla Maggiore (d'ora in poi denominato "Amministrazione") affida alla (d'ora in poi denominata "Affidatario") la gestione temporanea dei due campi da tennis e degli spogliatoi e servizi igienici ad essi collegati e il servizio di custodia dell'area verde attrezzata siti in via Roma s.n.c. a Gorla Maggiore (VA), al fine di organizzare e svolgere esclusivamente le attività sportive inerenti la propria Associazione.
2. Il soggetto dovrà garantire i seguenti orari di apertura giornaliera minima dell'area polifunzionale:
 - Estivo: dalle 9 alle 20;
 - Invernale: dalle 11 alle 17.

Il soggetto dovrà provvedere allo svuotamento dei cestini e alla raccolta differenziata dei rifiuti secondo le modalità di conferimento previste dal Comune, al fine di mantenere l'area in condizioni di decoro.

Il soggetto provvede alla manutenzione ordinaria dei campi tennis e delle relative attrezzature e alla pulizia degli spogliatoi.

Il soggetto deve segnalare tempestivamente all'amministrazione eventuali danni compiuti da soggetti terzi.

Resteranno a carico dell'Ente, le manutenzioni straordinarie, le potature degli alberi e il taglio periodico del prato dell'area verde.

Il soggetto sarà tenuto al versamento di un canone mensile anticipato pari a euro 100.

Il soggetto dovrà proporre un sistema tariffario che prevede sconti per i residenti.
3. Con la presente convenzione sono assegnati all'Affidatario tutti i servizi di custodia e tecnico - ausiliari durante l'utilizzo degli impianti e dell'area verde circostante.
4. Nell'attività di gestione dell'area l'Affidatario dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto nella presente convenzione.

Art. 2 Durata della convenzione

1. Le strutture oggetto della presente convenzione vengono concesse, in uso e gestione, alla a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione e sino al massimo al 31.03.2025.
2. L'Amministrazione si riserva di comunicare con un preavviso di almeno 15 giorni l'estinzione anticipata della presente convenzione, nelle more della procedura di affidamento della concessione mediante partenariato in corso di perfezionamento.
3. L'Amministrazione potrà utilizzare gratuitamente la struttura, a suo insindacabile giudizio, per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente. A tale scopo dovrà essere dato al soggetto affidatario un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 3 Descrizione dell'area

1. L'impianto sportivo oggetto della convenzione, come da planimetria – "allegato A", è costituito da:
 - nr. 2 campi da tennis;
 - spogliatoi e servizi;
 - area verde;
 - area con giochi.
2. In riferimento alle caratteristiche dell'impianto, l'Affidatario dichiara espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione, come da verbale di sopralluogo congiunto.
3. Quanto descritto viene consegnato all'Affidatario, che ne garantirà, per il periodo di

affidamento di cui alla presente convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione, con la diligenza del “buon padre di famiglia”.

Art. 4 Modalità e prescrizioni per l'utilizzo

1. Nell'attività di gestione dell'impianto, l'Affidatario dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto dalla presente convenzione, nella consapevolezza che la propria attività non potrà in alcun modo pregiudicare l'eventuale fruibilità dell'impianto a terzi, autorizzati dall'Amministrazione.
2. L'Affidatario dovrà utilizzare l'impianto per l'ordinaria attività sportiva della propria Associazione, prevedendo eventualmente lo svolgimento di tornei e manifestazioni ad essa collegati.
3. Si conviene altresì espressamente che ogni utilizzazione, ancorché temporanea, dell'impianto da parte dell'Affidatario per attività diverse da quella dello sport “tennis” dovrà preventivamente essere autorizzata dall'Amministrazione.

Art. 5. – Obblighi dell'Affidatario

1. L'Affidatario si obbliga:
 - a. a non svolgere negli impianti alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, o che differisca da attività e manifestazioni del gioco del tennis;
 - b. ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna;
 - c. a segnalare immediatamente all'Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
 - d. a garantire i servizi previsti all' art. 1 comma 2 della presente;
 - e. a segnalare tempestivamente alla Amministrazione la presenza di elementi che costituiscano pericolo per la salute, l'incolumità o la sicurezza dei frequentatori;
 - f. a tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
 - g. ad effettuare gli interventi ed a sostenere tutte le spese per la manutenzione ordinaria, necessarie per il buon funzionamento degli impianti oggetto della presente convenzione, ad esclusione del taglio dell'erba e delle piante e della manutenzione dei giochi;
 - h. ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, attenta e sicura sorveglianza dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
 - i. a limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
 - j. ad assumere a proprio carico le spese di:
 - pulizia dei campi, degli spogliatoi, dei servizi igienici;
 - manutenzione ordinaria dei campi;
 - eventuale acquisto materiale tecnico;
 - k. a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;
 - l. ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque ad eseguire le manutenzioni ordinarie e riparazioni non poste a carico dell'Amministrazione senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

2. L'Affidatario deve garantire la correttezza gestione della sicurezza dei luoghi, significando che ogni danno derivante dalla loro violazione sarà imputabile allo stesso.

Art. 6 Proventi per l'utilizzo dei campi tennis

1. I proventi derivanti dalla gestione della struttura dei campi da tennis saranno introitati dal concessionario che garantirà una modulazione tariffaria che prevede una scontistica per i cittadini residenti.

Art. 7 Canone

1. L'Associazione per la concessione dell'impianto sportivo riconoscerà il canone da intendersi onnicomprensivo al Comune di € 100,00 (euro cento) IVA compresa, che dovrà essere corrisposto in rate mensili anticipate.

Art. 8 Organizzazione

1. Tutte le spese di organizzazione, tasse e servizi di ordine pubblico, servizio sanitario e di vigilanza sono a carico dell'Affidatario.

Art. 9. Danni e responsabilità

1. L'Affidatario è responsabile della custodia e della vigilanza durante l'apertura degli impianti.
2. L'Affidatario è direttamente responsabile nei confronti dell'Amministrazione e nei confronti di terzi in caso di infortuni o di danni materiali e personali arrecati a persone (utenti e personale) o a cose nell'esecuzione dell'attività sportiva legata alla gestione dei campi da tennis, oggetto della presente convenzione. Per tali danni l'Affidatario si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa di idoneo ammontare che dovrà essere consegnata all'Ente prima della sottoscrizione della presente Convenzione.
3. L'Affidatario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione e verso i terzi per i danni causati per colpa, abuso e trascuratezza.
4. Ogni responsabilità per danni a cose e a persone, causati e/o connessi all'esercizio della presente è per l'intero e senza riserve od eccezioni a carico dell'Associazione concessionaria, restando sollevata l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in proposito.
5. L'Associazione concessionaria è direttamente responsabile del corretto utilizzo di tutti i beni oggetto della presente convenzione, delle attrezzature e degli arredi di proprietà del Comune di cui l'impianto sportivo è dotato.
6. L'Associazione concessionaria è direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni alle strutture (fatto salvo il normale deperimento e deterioramento dovuto al tempo e all'utilizzo), di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo arrecati agli immobili e impianti sportivi concessi, alle attrezzature ed agli arredi di cui sopra.
7. L'Associazione è tenuta al rispetto degli obblighi di sicurezza e delle condizioni di lavoro, secondo le prescrizioni di legge.
8. Ai sensi del D.M. 18.03.1996 il datore di lavoro, nell'ambito di un impianto sportivo, coincide con il gestore dell'impianto

Art. 10 Divieto di modificazione della destinazione degli impianti

1. E' espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo dell'impianto diversa da quelle previste dalla presente convenzione.

Art. 11 Risoluzione anticipata della convenzione

1. Qualora l'Affidatario non rispettasse gli impegni indicati nella presente convenzione, o per grave inadempimento, l'Amministrazione Comunale potrà intervenire in qualsiasi momento per la revoca della convenzione stessa

Art. 12 Cessione della convenzione

1. E' fatto espresso divieto all'Affidatario di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nella presente convenzione.
2. Non è' ammesso il subaffidamento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 13 Modificazione della convenzione

1. Ogni modifica e/o integrazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

Art. 14 – Recesso.

- 1 L'Amministrazione potrà recedere dalla convenzione, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 2 comma 2.
- 2 l'Affidatario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di un mese mediante comunicazione con lettera raccomandata o pec.

Art. 15 Controversie

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione, è competente il foro di Busto Arsizio.

Art. 16 Referenti

L' Amministrazione nomina quali suoi referenti:

- Il Responsabile dell'Ufficio Sport, al quale spetta il controllo sulla corretta applicazione delle norme incluse nel presente atto di convenzione. Allo stesso, l'Affidatario dovrà rivolgersi per eventuali problemi organizzativi e gestionali inerenti i servizi oggetto del presente atto di convenzione
- il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, al quale l'Affidatario dovrà rivolgersi per qualsiasi problema di carattere tecnico inerente i servizi oggetto del presente atto di convenzione.

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti interessate e verrà registrata solo in caso d'uso.

L'AFFIDATARIO

COMUNE DI GORLA MAGGIORE

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Nicoletta Paganini